Articolo 7

Rampe di scale e uscite

[1] Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull'esterno.

[2] Devono essere predisposte le vie d'evacuazione seguenti:

a. almeno una rampa di scale o un'uscita che dia direttamente sull'esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m^2;
b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900.

Informazioni generali

Nella pianificazione e ristrutturazione di impianti è importante che specialmente le disposizioni degli articoli 7 - 10 OLL 4 vengano considerate come un «pacchetto unico». Esse costituiscono la premessa indispensabile affinché, in caso di emergenza, gli edifici e gli impianti possano essere evacuati senza impedimenti attraverso rampe di scale e uscite sicure.
I piani interrati e i piani superiori sono considerati allo stesso modo.
La definizione degli edifici di grande altezza e i requisiti supplementari applicati alle rampe di scale di tali edifici sono riportati nelle prescrizioni antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (prescrizioni antincendio AICAA).
Per una migliore comprensione delle seguenti considerazioni, si definisce quanto segue:
Le rampe di scale sono considerate vie di circolazione principali e d'evacuazione verticali e comprendono

- le scale interne (scale all'interno degli edifici)
- le scale esterne (scale all'aperto)

Esse devono disporre di uscite che danno direttamente sull'esterno.
Le vie d'evacuazione prescritte per legge secondo il capoverso 2 devono possedere le stesse dimensioni minime (art. 9 e 10 OLL 4); in altre parole, non vi deve essere differenza tra uscite e uscite di emergenza, tra scale e scale di emergenza.
Il numero e la disposizione delle scale e delle uscite (vie d'evacuazione) negli edifici e nei locali sono definiti al capoverso 2 e all'articolo 8 OLL 4.
Le vie d'evacuazione prescritte per legge sono considerate in linea di principio vie di circolazione principali.
In caso di riassegnazione dei rifugi antiaerei, i requisiti di cui all'articolo 7 devono essere soddisfatti. Tutte le eccezioni devono essere valutate conformemente all'articolo 27 OLL 4.

Capoverso 1

Le rampe di scale prescritte all'articolo 7 OLL 4 devono avere uscite che sboccano direttamente sull'esterno. Questa condizione è in genere soddisfatta quando

- è presente un'uscita diretta sulla facciata (sullo stesso piano);
- un corridoio d'uscita costruito secondo le prescrizioni antincendio AICAA collega direttamente le rampe di scale con l'esterno;
- l'uscita dalla scala funge da vestibolo e serve esclusivamente da elemento di collegamento. Non sono ammesse aree di stoccaggio, mentre possono essere presenti strutture di ricezione a basso rischio di incendio, come ad. es. uno sportello di ricezione. Tali strutture di ricezione possono essere autorizzate soltanto d'inte-

sa con l'autorità di protezione antincendio e se sono adempiute le prescrizioni antincendio AICAA;

- l'uscita sbocca in un cortile (cfr. art. 8 OLL 4).
- l'uscita sbocca in un cortile (v. art. 8 OLL 4).

Se le scale interne sono collegate a un corridoio d'uscita, quest'ultimo può eccezionalmente essere disposto anche al piano interrato o a un piano superiore (v. fig. 407-1).

Capoverso 2

La base per stabilire il numero delle uscite o delle vie d'evacuazione è costituita dalle superfici di piano. Si devono inoltre tenere in considerazione le lunghezze delle vie d'evacuazione secondo l'articolo 8 OLL 4. Il numero delle rampe di scale o delle uscite può pertanto aumentare in funzione della ripartizione dei locali e della disposizione dei corridoi.
La superficie di piano è definita da tutti i lati della superficie della pianta del piano, racchiusa e coperta, entro le dimensioni esterne, senza balconi e terrazze. Si possono pertanto prendere in considerazione le dimensioni interne dell'involucro dell'edificio. Non sono tuttavia deducibili le sezioni delle pareti divisorie dei piani in quanto le stesse influiscono direttamente sulle vie d'evacuazione.
Le uscite necessarie secondo il capoverso 2 che non vengono utilizzate in condizioni normali di esercizio possono essere contrassegnate come uscite di emergenza. Esse valgono allora come vie di circolazione principali e devono quindi rispondere ai requisiti minimi relativi (porte 0,9 m/scale 1,2 m).

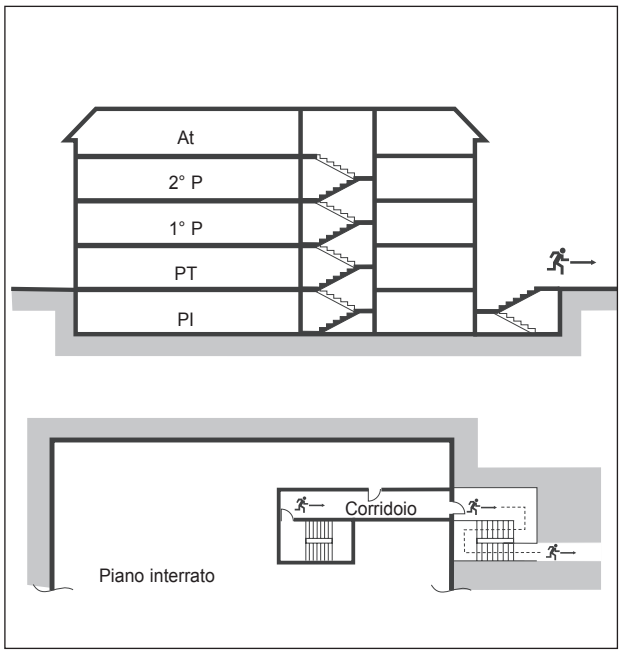

Figura 407-1: Scale interne

Sopraelevazioni

I tetti con sopraelevazioni sono considerati superfici particolari a cui in genere i dipendenti accedono solo raramente. In questo caso sono ammessi requisiti meno rigorosi per le rampe di scale e le uscite. Per sopraelevazioni si intendono:

- locali in muratura (superficie inferiore a 300 m²) ubicati sulla superficie di copertura in cui sono installati impianti tecnici di infrastruttura o di produzione, ad esempio componenti di impianti di
  - riscaldamento;
  - ventilazione;
  - condizionamento;
  - compressione.
- attrezzature e apparecchiature tecniche isolate ubicate sulla superficie di copertura, quali:
  - impianti di recupero del calore;
  - impianti di depurazione dell'aria;
  - impianti di postcombustione;
  - impianti di filtraggio di grandi dimensioni;
  - singolo locale macchine per ascensore;
  - condizionatori d'aria semplici;
  - singoli ventilatori;
  - evaporatori per impianti di condizionamento dell'aria;
  - insegne luminose;

- antenne;
- montacarichi esterni (di facciata);
- pannelli solari.

Per l'accesso (vie d'evacuazione) a tali sopraelevazioni occorre prevedere quanto segue:
almeno una rampa di scale larga 1,2 m che porti al livello del tetto. Nel caso in cui le scale non sbocchino in un locale in muratura, è indispensabile predisporre una via di collegamento debitamente evidenziata, ad esempio, pavimentazione a piastrelle, percorso segnalato.

Si può accettare una scala larga solo 0,8 m quando la costruzione sul tetto viene raggiunta solo raramente (al massimo una volta al giorno) e non si deve trasportare materiale ingombrante.

Se, a causa della superficie al piano (superiore a 900 m^2), l'edificio deve disporre di due o più rampe di scale / uscite, occorre prevedere una seconda via d'evacuazione anche per la costruzione sul tetto quando questa è composta da attrezzature o apparecchiature tecniche isolate (cfr. indicazioni relative all'art. 8 OLL 4, fig. 408-11). La seconda via d'evacuazione può portare ad una seconda rampa di scale, se del caso ad una rampa a forte pendenza o scala estraibile o, eccezionalmente, ad una scala a pioli fissa.

Non appena superano i 300 m^2 o sono strutturati per accogliere persone (posti di lavoro, refettori e locali di soggiorno, ecc.), i locali aggiunti sono considerati come piani supplementari e devono essere connessi alle vie d'evacuazione conformemente all'articolo 7 (tromba delle scale nel locale aggiunto).